

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 02286/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2286 del 2026, proposto da

Ilaria Pulcinelli, Maria Pacini, rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

***per l'annullamento***

DEL SILENZIO formatosi sulla diffida notificata in data 4.2.2026, con la quale le ricorrenti hanno invitato le Amministrazioni oggi resistenti a voler estendere il giudicato, rettificando il punteggio loro attribuito, aggiungendovi 0,75 punti e depurandolo dalla sottrazione di 0,25, dovuta a titolo di penalità per aver

(asseritamente) errato nel rispondere ad un quesito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Napoli, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2026 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la dottoressa Pacini ha conseguito alla prova scritta il punteggio di 20,375 e la dottoressa Pulcinelli il punteggi di 20, in quanto ad entrambe le candidate la Commissione, ritenendo errata la risposta da loro fornita, non ha attribuito il punteggio di 0,75 (per la risposta esatta) e ha decurtato il punteggio di 0,25 (per risposta errata); ragion per cui ove venisse accolta la loro domanda di estensione del giudicato, la dott.ssa Pacini otterrebbe il punteggio di 21,375 e la dott.ssa Pulcinelli il punteggio di 21;

Considerato che i candidati inseriti in graduatoria con un punteggio uguale o inferiore a 21,375 e 21, cioè il punteggio che le ricorrenti acquisirebbero se le Amministrazioni resistenti, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, dovessero riconoscere l'estensione del giudicato richiesta dalle ricorrenti dott.sse Pacini e Pulcinelli, sono molto numerosi;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione (Comune di Napoli), con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Napoli dal quale risulti:

1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dell'azione ex art. 117 c.p.a. svolta e in riassunto i motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione suindicata, nella graduatoria finale;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente Ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente Ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente Ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Comune di Napoli resistente:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente Ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente Ordinanza, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente Ordinanza.

Considerato, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente Ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione, entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Considerato che, qualora non risultino specifiche tariffe che disciplinano la materia, si fissa l'importo forfetario che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla stessa, in € 60,00 (euro sessanta/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

Rilevato che la camera di consiglio, per la decisione circa il silenzio ex art. 117 c.p.a., va rinviata alla data, indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Dispone a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia l'ulteriore trattazione della causa alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026, ore di rito.

Riserva ogni altra decisione, all'esito dell'avvenuta integrazione del contraddittorio. Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2026, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Alfonso Graziano**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Severini**

**IL SEGRETARIO**